

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

<u>Verbale n. 92</u> della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, nei giorni 01 e 02 luglio 2020

	PRESENZE DEL 01/07	PRESENZE DEL 02/07
Dr Agostino MIOZZO	X	Х
Dr Fabio CICILIANO	X	Х
Dr Massimo ANTONELLI	X	IN VIDEOCONFERENZA
Dr Giovannella BAGGIO	IN VIDEOCONFERENZA	IN VIDEOCONFERENZA
Dr Roberto BERNABEI	X	ASSENTE
Dr Silvio BRUSAFERRO	IN VIDEOCONFERENZA	IN VIDEOCONFERENZA
Dr Elisabetta DEJANA	ASSENTE	ASSENTE
Dr Mauro DIONISIO	IN VIDEOCONFERENZA	IN VIDEOCONFERENZA
Dr Ranieri GUERRA	IN VIDEOCONFERENZA	IN VIDEOCONFERENZA
Dr Achille IACHINO	IN VIDEOCONFERENZA	IN VIDEOCONFERENZA
Dr Sergio IAVICOLI	X	X
Dr Giuseppe IPPOLITO	X	X
Dr Franco LOCATELLI	IN VIDEOCONFERENZA	ASSENTE
Dr Nicola MAGRINI	PRESENTE Ammassari	PRESENTE Ammassari
Dr Francesco MARAGLINO	ASSENTE	ASSENTE
Dr Rosa Marina MELILLO	IN VIDEOCONFERENZA	IN VIDEOCONFERENZA
Dr Nausicaa ORLANDI	IN VIDEOCONFERENZA	IN VIDEOCONFERENZA
Dr Flavia PETRINI	IN VIDEOCONFERENZA	IN VIDEOCONFERENZA
Dr Kyriakoula PETROPULACOS	IN VIDEOCONFERENZA	IN VIDEOCONFERENZA
Dr Giovanni REZZA	X	IN VIDEOCONFERENZA
Dr Luca RICHELDI	X	IN VIDEOCONFERENZA
Dr Giuseppe RUOCCO	ASSENTE	ASSENTE
Dr Nicola SEBASTIANI	X	X
Dr Andrea URBANI	X	IN VIDEOCONFERENZA
Dr Alberto VILLANI	ASSENTE	ASSENTE
Dr Alberto ZOLI	IN VIDEOCONFERENZA	ASSENTE



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

La seduta inizia alle ore 15,10 del giorno 01/07/2020.

È presente la Dr Adriana Ammassari in rappresentanza di AIFA.

È presente il Dott. Giovanni Baglìo in rappresentanza del Sig. Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri (in videoconferenza).

È presente il Dr Luigi Bertinato di ISS.

Il CTS conclude la sessione alle ore 19,40 del giorno 01/07/2020.

Il CTS inizia la sessione alle ore 15,10 del giorno 02/07/2020

È presente il Capo di Gabinetto del Ministero della Salute Dr Goffredo Zaccardi (in videocoferenza).

È presente la Dr Adriana Ammassari in rappresentanza di AIFA.

È presente il Dott. Giovanni Baglìo in rappresentanza del Sig. Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri (in videoconferenza).

È presente il Dr Luigi Bertinato di ISS.

Il CTS conclude la seduta alle ore 17,45 del giorno 02/07/2020.

TRASMISSIONE DATI EPIDEMIOLOGICI

Il CTS acquisisce i dati epidemiologici aggiornati inerenti alla sorveglianza integrata dell'epidemia da SARS-CoV-2 con il resoconto nazionale (allegato) ed i report regionali relativi all'analisi dell'andamento del COVID-19 nei diversi ambiti territoriali (allegato).



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

INDAGINI DIAGNOSTICHE PER SARS-COV-2 IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER LA RIPRESA DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO

Il CTS ha approfondito la tematica indicata dai Ministeri della Salute e dell'Istruzione relativa alla possibilità di sottoporre il personale della scuola ad un programma di prevenzione e monitoraggio specifico relativamente all'infezione da virus SARS-CoV-2 in concomitanza della ripresa del prossimo anno scolastico per le scuole di ogni ordine e grado.

Al riguardo, dopo un ampio ed articolato dibattito, il CTS ritiene di declinare le seguenti considerazioni:

- Da un preliminare monitoraggio effettuato, allo stato attuale, i diversi Paesi Europei riportano per la riapertura delle scuole misure di monitoraggio e controllo basate su raccomandazioni relativamente a:
 - o comportamento delle persone;
 - o articolazione ed organizzazione degli spazi;
 - o formazione ed informazione sui rischi;
 - o sorveglianza attiva dei casi in stretto raccordo con le autorità sanitarie.
- In coerenza con il documento tecnico approvato dal CTS nella seduta n. 82 del 28/05/2020 e con le integrazioni approvate nella seduta n. 90 del 22/06/2020 sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per l'emergenza da SARS-CoV-2, il CTS, prendendo atto del Decreto del Ministro dell'Istruzione del 26/06/2020 concernente l' "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021"



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

(allegato), ritiene che, per la piena sostenibilità delle misure previste, sia necessario mettere in atto piani di implementazione che tengano conto di:

- Attuazione delle misure cardine di prevenzione relative al distanziamento fisico, all'igiene personale, alla pulizia, alla sanificazione e aerazione degli ambienti scolastici, all'uso della mascherina nei contesti e negli ambiti previsti con un coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche e di tutti i lavoratori del settore, degli studenti e di chi ha la responsabilità genitoriale nonché delle istituzioni nazionali e locali competenti. Le misure di sistema, organizzative e di prevenzione e protezione devono essere coerenti con le tempistiche e la fattibilità negli specifici contesti e ambiti territoriali. In tale contesto vanno attivati precocemente i percorsi di tutela dei lavoratori fragili e degli studenti portatori di disabilità.
- o Attuazione di un piano di sorveglianza attiva sul territorio attraverso la messa a punto di un programma di misure capaci di intercettare ogni situazione di rischio relativa a nuovi focolai epidemici in maniera precoce, ivi compresa la eventuale presenza di persone con temperatura corporea superiore a 37,5°C. È prioritaria la corretta definizione dei compiti e dei ruoli di tutte le figure coinvolte. Risulta necessario identificare, per ogni struttura scolastica, una figura sanitaria afferente al Dipartimento di Prevenzione o comunque della ASL locale con specifici compiti e che funga da riferimento e raccordo tra scuola e ASL, al fine di definire le più idonee procedure e modalità di gestione dei casi sospetti o confermati all'interno di un piano complessivo di esclusione/riammissione negli istituti scolastici del personale e degli studenti e/o di chiusura/riapertura dei plessi, da valutare in contesti locali a maggiore rischio epidemiologico. L'inserimento nel sistema degli indicatori della scuola nel sistema complessivo di



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

monitoraggio offre una prospettiva migliorativa a tutta l'azione di controllo dell'epidemia.

- La corretta informazione e comunicazione sul significato delle misure di prevenzione e monitoraggio contestualizzate all'ambito scolastico è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi in tutti gli istituti di ogni ordine e grado per permettere a tutti di svolgere il proprio ruolo partecipato in un ambito complesso che coinvolge una larga parte della popolazione nazionale.
- L'attuazione di misure finalizzate al monitoraggio periodico attraverso indicatori epidemiologici e testing costituisce una importante attività di prevenzione in un'ottica di ulteriore attenzione anche rispetto ad altri contesti nazionali. L'effettuazione dello screening dell'intera popolazione lavorativa prima dell'inizio dell'anno scolastico emerge come ulteriore elemento di attenzione al mondo della scuola, eventualmente affiancato da misure non invasive di monitoraggio periodico su base campionaria della popolazione scolastica.
- Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, gli approcci diagnostici tecnicamente più vantaggiosi e attendibili rimangono unicamente quelli indicati dall'OMS, basati sul rilevamento del virus in secrezioni respiratorie attraverso metodi di real-time RT-PCR per amplificazione di geni virali espressi durante l'infezione da SARS-CoV-2, i cui differenti test sono stati comparati nel documento "SARS-CoV-2 molecular assay evaluation: results" del 23/06/2020 (allegato); la diagnosi molecolare per casi di infezione da SARS-CoV-2 va comunque eseguita presso i laboratori di riferimento regionali e laboratori aggiuntivi individuati dalle Regioni secondo le modalità concordate con il



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Laboratorio di Riferimento Nazionale in ISS e procedure indicate dall'OMS ed ECDC. Questi laboratori dispongono di strumentazione validata e personale formato per eseguire protocolli di estrazione del genoma virale e test di real-time RT-PCR. Inoltre, i campioni biologici su cui identificare SARS-CoV-2 devono essere manipolati in accordo a normative di biocontenimento indicate dall'OMS per evitare rischi di contaminazione degli operatori e dell'ambiente in accordo con il documento "Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease (COVID-19) Interim guidance" aggiornato al 13/05/2020 (allegato).

• Il CTS ribadisce che i test rapidi basati sull'identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 non possono in alcun modo sostituire il test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale in tamponi nasofaringei secondo i protocolli indicati dall'OMS.

Alla luce di queste considerazioni, il CTS ritiene che la strategia complessiva del programma di prevenzione e monitoraggio del personale della scuola deve essere sostanziato in una serie di azioni pianificate ad ampio raggio che prevedano diverse fasi e/o condizioni di contesto, senza le quali ogni singola azione – disgiunta dalla altre – non può ritenersi sufficiente:

- Potenziamento dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (già raccomandato dal CTS nelle sedute n. 35 del 24/03/2020, n. 37 del 26/03/2020, n. 39 del 30/03/2020, n. 40 del 31/03/2020, n. 59 del 25/04/2020) che hanno l'obbligo di monitorare il territorio per le attività di contact tracing e che avranno una fondamentale funzione nelle azioni di monitoraggio e di prevenzione, non solo alla ripresa ma anche durante lo svolgimento dell'anno scolastico.
- Effettuazione di screening dell'infezione da SARS-COV-2 nel personale della scuola:



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- Allo stato attuale, per le finalità di screening, potrebbero potenzialmente prendersi in considerazione:
 - i test sierologici per la ricerca di IgG e/o IgM anti SARS-CoV-2 su sangue venoso;
 - i test sierologici per la ricerca di IgG e/o IgM anti SARS-CoV-2 su sangue capillare;
 - i test molecolari per la ricerca del virus SARS-CoV-2 su tampone rinofaringeo;
 - i test molecolari per la ricerca del virus SARS-CoV-2 su saliva.
- o In considerazione delle condizioni di fattibilità dell'indagine di screening per la sicurezza degli operatori della scuola, per la tempestività con cui procedere all'esecuzione dello screening, considerando anche il tempo di trasporto dei campioni, di esecuzione della metodica di analisi, di attesa dell'esito del campione, dalle condizioni logistiche e di posizione geografica dei diversi complessi scolastici nelle province del Paese, sebbene allo stato attuale i test attualmente disponibili posseggano limiti diagnostici e/o di fattibilità per ciascuna delle tipologie esistenti, appare del tutto evidente che solo un approccio di screening sierologico/anticorpale rapidamente eseguibile e con altrettanta pronta disponibilità dei risultati sia considerabile per la progettualità relativa alla esecuzione dell'indagine.
- L'identificazione di test rapidi per la ricerca di IgG/IgM da eseguire su sangue capillare deve essere improntata al reperimento di dispositivi medici in vitro connotati da sufficiente affidabilità, garantita dalla presenza



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

di Certificazione CE con sensibilità superiore al 92% e specificità superiore al 95%.

- o Le modalità di esecuzione dei test sierologici devono prevedere, in caso di risultato positivo, la immediata (comunque entro la medesima giornata di effettuazione del test di screening) effettuazione del tampone rinofaringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 e l'altrettanto immediato esito entro le 24 ore, al fine dell'adozione delle eventuali misure di isolamento e/o quarantena in caso di positività confermata al test molecolare. La tempestività dell'esecuzione e dell'esito del test molecolare risulta di fondamentale importanza anche per impedire misure di "autoisolamento" che, con l'attuale impianto normativo e senza alcuna previsione di tutela, sono poste a totale carico del personale della scuola, senza considerare il grave nocumento derivante dall'interruzione della continuità didattica.
- o Il valore atteso relativo al riscontro di positività al test sierologico potrebbe essere stimato tra il 2% ed il 20% nelle differenti realtà regionali del Paese, mentre la percentuale di positività al test molecolare, sulla base degli attuali dati epidemici, potrebbe essere stimato tra 0,1% e 1%. Il test molecolare connesso al test sierologico in caso di positività potrebbe consentire di individuare soggetti contagiati asintomatici, dando dimostrazione della messa in atto di di una strategia prevenzione/sorveglianza.
- Per valutare il tasso di infezione da SARS-CoV-2 e la dinamica di diffusione, potrebbe essere proposta anche l'effettuazione di un'indagine molecolare su un campione rappresentativo della popolazione scolastica (previa acquisizione da parte dei genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

del consenso all'effettuazione del test ed al trattamento dei dati) utilizzando test su tamponi rino-faringei (ovvero test su saliva come alternativa meno invasiva e più economica, una volta acquisita la certificazione) analizzati attraverso sistemi di *pooling*. In caso di riscontro positivo di un *pool*, tutti i soggetti inclusi sarebbero testati individualmente, attivando nel contempo (anche grazie all'applicazione "IMMUNI") il tracciamento dei contatti, seguendo i protocolli in uso sia nella scuola che nei contatti extrascolastici.

- Impiego di metodologie di analisi quali/quantitativa attraverso il campionamento delle acque reflue degli istituti scolastici.
- Promozione di una specifica campagna di sensibilizzazione per l'installazione sugli smartphone dell'applicazione "IMMUNI" tra il personale docente e non docente, tra gli studenti di scuola secondaria superiore o, comunque, tra tutti gli alunni con età superiore ai 14 anni e tra i genitori di tutti gli studenti, al fine di rendere maggiormente stringente l'indispensabile contributo del precoce contact tracing nel contesto scolastico.

ISTANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 PER IL REPERIMENTO DI BANCHI SCOLASTICI MONOPOSTO DA DISTRIBUIRE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER LA RIAPERTURA DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO

Il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 interviene al CTS, rappresentando l'esigenza del Ministero dell'Istruzione relativa al reperimento



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

di banchi scolastici idonei che possano consentire il rispetto delle misure di distanziamento all'interno delle aule. Vengono richiesti al CTS alcuni chiarimenti circa le diverse tipologie e le possibili caratteristiche dei banchi medesimi, al fine di una più puntuale azione di approvvigionamento.

In riferimento al quesito, il CTS rappresenta che il banco monoposto offre soluzioni di gestione degli spazi nell'ambito dell'emergenza epidemica da SARS-CoV-2, tali da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di definizione di un *layout* delle sedute degli studenti capace di rispettare il distanziamento fisico e consentire una migliore gestione dell'igiene della postazione.

Anche nell'ottica di un miglior approccio ergonomico all'interno delle aule, il banco monoposto permette di adattare la postazione ai dati antropometrici del singolo studente che lo utilizza, in modo da favorire l'adozione della corretta postura e contribuire ad un buono sviluppo psicofisico di bambini e ragazzi che trascorrono gran parte della loro giornata a scuola.

Facendo riferimento alle regole tecniche attualmente in essere, il CTS sottolinea che i banchi dovranno essere conformi alle norme UNI EN 1729-1:2016 e UNI EN 1729-2:2016 che disciplinano questa tipologia di arredi e avere dei requisiti minimi sia per quanto riguarda le dimensioni del piano di lavoro sia per l'altezza da terra che dovrà essere commisurata all'altezza delle sedie e degli studenti, preferendo banchi regolabili in altezza, ove disponibili. Le dimensioni del piano di lavoro devono corrispondere a quelle minime consentite dalla norma, al fine di garantire un'ottimale gestione degli spazi e il distanziamento fisico previsto nel "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico" approvato ed aggiornato dal CTS nelle sedute, rispettivamente, n. 82 del 28/05/2020 e n. 90 del 22/06/2020.



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Di seguito, si declinano le indicazioni tecniche finalizzate al contrasto e al contenimento dell'epidemia di COVID-19 relative ai criteri minimi degli arredi scolastici relativamente ai banchi scolastici che dovranno essere esclusivamente monoposto. Per la determinazione delle dimensioni funzionali, si fa riferimento alla norma UNI EN 1729-1:2016 che, per i piani di lavoro, prevede una profondità minima di 50 cm e una larghezza minima di 60 cm. Queste dimensioni del piano di lavoro sono considerate il minimo assoluto previsto dalla norma tecnica di riferimento, al di sotto del quale l'arredo risulterebbe fuori norma.

Nella attuale situazione di emergenza sanitaria anche in considerazione degli approvvigionamenti disponibili, tali dimensioni potranno subire variazioni nella larghezza al massimo di 10cm (da 60 a 70cm), ferma restando la profondità di 50cm.

Per quanto riguarda l'altezza, sarebbe auspicabile disporre di banchi ad altezza regolabile, al fine di adattarli all'altezza della seduta delle sedie già disponibili nei plessi scolastici e all'altezza degli studenti, garantendo, in questo modo, la postura corretta dell'alunno. Il range di regolazione dovrebbe consentire una escursione variabile in altezza compresa da un minimo di 59 cm ad un massimo di 82 cm.

Nel caso di banchi ad altezza fissa, in coerenza con la norma tecnica UNI EN 1729-1:2016, di cui è riportata di seguito la relativa tabella dimensionale, è necessario disporre di banchi aventi diverse altezze sulla base dei fabbisogni, che mettano in relazione l'altezza del banco, della seduta della sedia, degli studenti, individuando il rapporto ottimale al fine di garantire l'ergonomia della postazione.

Tabella dimensionale banchi (in cm) da scuola secondo la normativa UNI 1729-1:2016			
Classe di statura cm 80-95	altezza seduta 21	altezza banco 40	



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Classe di statura cm 93-116	altezza seduta 26	altezza banco 46
Classe di statura cm 108-121	altezza seduta 31	altezza banco 53
Classe di statura cm 119-142	altezza seduta 35	altezza banco 59
Classe di statura cm 133-159	altezza seduta 38	altezza banco 64
Classe di statura cm 146-176,5	altezza seduta 43	altezza banco 71
Classe di statura cm 159-188	altezza seduta 46	altezza banco 76
Classe di statura cm 174-207	altezza seduta 51	altezza banco 82

Per fasce di altezza omogenee si potrà quindi disporre di banchi e sedie delle misure più idonee.

Fermo restando la variabilità della popolazione scolastica nei diversi ordini e gradi, in assenza di elementi di dettaglio sulle esigenze di arredi distinte per tipologia di ordine di scuola e fasce di età degli studenti, si ritiene che l'altezza del banco di 64 cm sia compatibile con la scuola primaria e le altezze banco di 71 e 76 cm siano compatibili, rispettivamente, con la scuola secondaria di I e II grado. Va altresì tenuto conto che ciascun banco va corredato della sedia con altezza di seduta coerente sia se si utilizzano quelle già in uso sia che se ne acquisiscano di nuove.

Fra i requisiti minimi dei banchi, è importante prevedere superfici di lavoro semplici da pulire, resistenti ai prodotti utilizzati per la pulizia e la sanificazione, in coerenza con le richiamate norme tecniche di pertinenza.

È consigliabile che i banchi siano dotati di un sotto-piano dove riporre gli oggetti personali necessari all'attività didattica, al fine di limitare al minimo gli spostamenti degli alunni all'interno dell'aula.



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

In tema di sicurezza, la norma UNI EN 1729-2:2016 definisce i requisiti di sicurezza che devono essere rispettati.

Per quanto riguarda gli aspetti di reazione al fuoco, dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia.

Gli arredi dovranno inoltre possedere il requisito di sicurezza "Classe E1" relativo alla emissione di formaldeide (norma UNI EN 13986:2015).

Infine, gli arredi dovranno essere conformi ai C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) previsti al fine di garantire la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione.

QUESITO DEL MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE SULLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE SECONDO IL RITO ROMANO ANTICO

Il CTS acquisisce il documento proveniente dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione (allegato) nel quale si fa riferimento alla partecipazione della Comunione "esclusivamente in ginocchio ed in bocca, escludendo l'uso delle mani".

Il CTS ribadisce quanto già più volte espresso relativamente alla modalità di distribuzione dell'ostia consacrata da parte dell'officiante durante le diverse liturgie che sono state già partecipate al Dipartimento delle Libertà Civili e dell'Immigrazione del Ministero dell'Interno a margine delle sedute n. 71 del 12/05/2020 e n. 91 del 23/06/2020, a cui si rimanda. In quei documenti, il CTS ha raccomandato di evitare l'offerta delle ostie consacrate direttamente alla bocca dei fedeli specificando che, in assenza si dispositivi di distribuzione, le ostie devono essere depositate nelle mani dei fedeli escludendo qualsiasi contatto tra le mani dell'officiante e le mani dei fedeli medesimi.



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Con queste premesse, il CTS sottolinea ancora una volta quanto espresso in precedenza, declinando, nel caso di specie, le seguenti ultronee osservazioni:

- Il momento liturgico dell'Eucarestia che l'officiante volge dapprima a sé stesso e successivamente distribuisce ai fedeli rappresenta una delle fasi più critiche per la possibilità di diffusione interumana del virus SARS-CoV-2;
- La procedura della Comunione secondo il rito romano antico che conduce la mano dell'officiante a ridosso delle vie aeree di ciascun fedele durante la fase della consegna dell'ostia consacrata direttamente nella bocca – appare ancora più critico per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2, né può considerarsi la posizione in ginocchio del fedele quale "posizione di maggiore sicurezza", considerato che la proiezione del droplet è direzionata verso il fedele e verso il basso.
- Parimenti, la procedura ripetuta di disinfezione delle dita (indipendentemente dall'uso della soluzione idroalcolica che, di per sé, può causare danni dermatologici se ad alta concentrazione di alcool) appare non sufficiente a garantire la sicurezza sanitaria della fase liturgica in argomento.

QUESITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE SULLE CONDIZIONI ESIMENTI ALL'APPLICAZIONE DEL PERIODO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PARLAMENTARI DEI DEPUTATI E DEI SENATORI DELLA REPUBBLICA In riferimento al quesito del Ministero della Salute relativo alle condizioni esimenti all'applicazione del periodo di isolamento fiduciario da parte dei parlamentari che, per motivi istituzionali, si trovino all'estero e debbano rientrare sul territorio nazionale per l'espletamento delle funzioni parlamentari (allegato), il CTS esprime le seguenti osservazioni:



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- Il D.P.C.M. del 11/06/2020 prevede una serie di categorie di persone fisiche alle quali non si applicano i provvedimenti di isolamento fiduciario all'atto dell'ingresso sul territorio nazionale, indipendentemente dai Paesi da cui provengono. Tra queste, non sono annoverati i parlamentari che per motivi istituzionali si trovino all'estero e che debbano svolgere le funzioni istituzionali "in presenza" presso le sedi parlamentari.
- Fatta salva la modifica della norma rimandando al Legislatore la valutazione di competenza, il CTS, analogamente a quanto già raccomandato per alcuni specifici contesti come nel caso delle attività di controllo e di monitoraggio dei calciatori delle squadre professionistiche di Serie A, ritiene di esprimere un parere tecnico non ostativo alla evidenza della negatività al tampone rino-faringeo per la ricerca del virus SARS-CoV-2 in ingresso sul territorio nazionale ed una nuova esecuzione del tampone rino-faringeo in caso di permanenza eccedente le 120 ore.

QUESITO DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il CTS, dall'analisi del documento "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della commissione RIPAM" (allegato) ricevuto dall'Ufficio del Ministro per la Pubblica Amministrazione, dopo ampia condivisione, ha formulato alcune osservazioni segnalando alcuni commenti e/o proposte di emendamento del testo. Si rimanda al Ministero per la Pubblica Amministrazione la proposta di variazione della bozza del protocollo per le valutazioni di competenza (allegato).

Il CTS rappresenta, tuttavia, che, in base agli indici epidemiologici attuali, vanno assolutamente prevenute secondo stringenti modalità organizzative a carico



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

dell'ente organizzatore e delle locali autorità le potenziali importanti criticità connesse alle possibilità di forme di aggregazione spontanea dei candidati e degli accompagnatori in arrivo presso le sedi concorsuali e, analogamente, in corrispondenza delle eventuali aree destinate al ristoro ed alla sosta dei candidati e del personale impiegato.

Per le medesime considerazioni, nei concorsi pubblici che prevedano l'espletamento di prove di efficienza fisica il CTS ritiene, al momento, non raccomandata la possibilità di prove ginniche che possano prevedere l'assembramento dei candidati.

CONDI<u>VISIONE DEI DATI EPIDEMIOLOGICI</u>

Il CTS rileva che l'OCDPC del 27/02/2020, n. 640 attualmente in vigore concernente le modalità di sorveglianza epidemiologica, microbiologica e clinica e di condivisione dei dati epidemiologici rende particolarmente critica la condivisione dei dati organizzati secondo specifiche modalità di aggregazione.

Il CTS rileva che l'importanza della condivisione dei dati di sorveglianza dovrebbe essere consentita anche ad Enti ed Istituzioni Scientifiche nazionali ed internazionali attraverso la trasmissione dei dati in flussi di comunicazione specifici al fine della progressione universale della conoscenza scientifica anche per il supporto che questa – attraverso ulteriori studi, ricerche ed evidenze – potrebbe concedere in ausilio alle linee di indirizzo dei governi per il bene della salute pubblica e della collettività.

Per tali finalità il CTS auspica un confronto con le Autorità di Governo, il Dipartimento della Protezione civile ed il Garante della protezione dei dati personali per giungere a disposizioni normative, comunque connesse all'attuale contingenza emergenziale, ma che abbiano una proiezione al medio-lungo verso il più alto fine



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

della salvaguardia della persona, nella sua integrità fisica e nella garanzia del diritto alle cure.

A tale riguardo, il CTS ritiene indispensabile procedere alla rivisitazione dell'art. 4 dell'OCDPC del 27/02/2020, n. 640 secondo il seguente schema:

- 1. I dati della sorveglianza epidemiologica, microbiologica e clinica relativa all'infezione da SARS-CoV-2, di cui agli artt. 1, 2, e 3 dell'OCDPC del 27/02/2020, n. 640 sono comunicati, in forma aggregata, al Capo del Dipartimento della protezione civile e, relativamente ai dati di competenza, alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
- 2. Gli enti deputati alle sorveglianze di cui agli artt. 1 e 2 e la sorveglianza di cui all'art. 3 dell'OCDPC del 27/02/2020, n. 640 condividono tra loro i dati mediante interconnessione delle rispettive piattaforme.
- 3. Gli enti deputati alle sorveglianze di cui agli artt. 1 e 2 e la sorveglianza di cui all'art. 3 dell'OCDPC del 27/02/2020, n. 640 comunicano tempestivamente i dati al Ministero della Salute.
- 4. Gli enti deputati alle sorveglianze di cui agli artt. 1 e 2 e la sorveglianza di cui all'art. 3 dell'OCDPC del 27/02/2020, n. 640 possono comunicare i dati epidemiologici in forma aggregata o con modalità di pseudonimizzazione con doppio codice random, previa specifica e motivata istanza, unicamente verso centri di competenza nell'ambito scientifico e di ricerca, nonché verso enti di particolare rilevanza scientifica, nazionali ed internazionali e verso le pubbliche amministrazioni.
- 5. Le istanze di cui al comma 4 sono trasmesse all'Istituto Superiore di Sanità per i dati di sorveglianza epidemiologica e microbiologica, ed all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani per i dati di sorveglianza clinica.



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- 6. Gli enti deputati alle sorveglianze di cui agli artt. 1 e 2 e la sorveglianza di cui all'art. 3 dell'OCDPC del 27/02/2020, n. 640 possono rendere disponibili, unicamente nei propri siti web istituzionali, i dati delle rispettive sorveglianze in modalità aggregata, adottando metodiche tali da impedire ogni possibile riconducibilità alle persone fisiche.
- 7. I dati di sorveglianza epidemiologica e microbiologica sono comunicati all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e all'European Center for Disease Control (ECDC), in modalità pseudonimizzata, tenuto conto delle finalità e delle specifiche caratteristiche dei rispettivi database, in relazione alla prevenzione, contenimento e contrasto alla pandemia da SARS-CoV-2.

MODALITÀ DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DEGLI SPORT DI CONTATTO E SQUADRA

In riferimento al documento trasmesso dal Sig. Ministro della Salute relativo alle "Proposte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la ripresa degli sport di contatto e squadra" (allegato), il CTS rappresenta il via preliminare che la tematica è stata già affrontata nella seduta n. 91 del 23/06/2020, confermando che, in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica nazionale, con il persistente rischio di ripresa della trasmissione virale in cluster determinati da aggregazioni certe come negli sport da contatto, debbano essere rispettate le prescrizioni relative al distanziamento fisico e alla protezione individuale.

Dall'analisi del documento, non emerge alcuna specifica modalità di gestione o di precauzione o di modello organizzativo tali da consentire un'adeguata azione di prevenzione o contenimento di eventuali contagi sostenuti dal virus SARS-CoV-2.



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Alla luce di quanto espresso, si rimanda alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome la eventuale redazione di un documento maggiormente esaustivo per le misure relative al contenimento del virus SARS-CoV-2 negli sport di contatto e squadra.

PARERI

- Il CTS, ai sensi dell'art. 5bis del DL 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020, ratifica i seguenti pareri del Gruppo di Lavoro presso INAIL, sulla base delle evidenze documentali:
 - O Donazione omissis -- mascherine KN 95 e N95; Produttore: omissis -.; Prodotto: omissis -:
 - Il prodotto in oggetto è accompagnato da varia documentazione omissis -risalente al 2011, oltre che da test report cinese effettuato da - omissis -.
 - Sono riportati i valori quantitativi riferiti a resistenza respiratoria e capacità di filtrazione. Tuttavia, in mancanza del valore del TIL, non è possibile esprimersi circa l'analogia di efficacia del DPI e se ne sconsiglia l'uso in ambiente sanitario.
 - Produttore: omissis ; Prodotto omissis ; Model omissis -:
 - In relazione al prodotto in oggetto, la documentazione visionata è costituita da un Certificato di conformità (di cui è stata verificata la validità) rilasciato dalla UNIVERSAL CERTIFICATION il 08.05.2020 n.
 omissis -in cui si attesta la rispondenza ai



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

requisiti previsti dalla EN 149:2001 +A1:2009, da un test report realizzato dalla stessa Universal Certification in cui sono presenti delle importanti incongruenze che non permettono di risalire univocamente alla data in cui il test sia stato effettuato e su quale prodotto.

- È presente inoltre una scheda prodotto rilasciata dal distributore italiano (- omissis -) che specifica che il prodotto può avere i seguenti usi: "Vita quotidiana, luoghi di lavoro, SPA, luoghi e mezzi pubblici, ecc. (non adatta per uso medico)".
- Pertanto, il prodotto, come indicato dallo stesso distributore, non è indicato per uso medico.
- o Produttore omissis ; prodotto:
 - omissis -:
 - in relazione al prodotto è allegata numerosa documentazione che tuttavia non permette di esprimere un giudizio circa l'analogia di efficacia poiché non è presente la prova 5.2 della EN ISO 374.5:2016 prova fondamentale per una valutazione conclusiva.
- o Prodotto: omissis -:
 - Il prodotto è già stato valutato con esito positivo nell'ambito di altre forniture (- omissis -). Trattandosi dello stesso identico prodotto si ritiene di poter confermare il parere positivo già espresso, ritenendo il prodotto dotato di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i DPI previsti per legge.
 - Esito: positivo



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- o Prodotto- omissis -:
 - la documentazione allegata non permette di esprimere un giudizio circa l'analogia di efficacia poiché non è presente la prova 5.2 della EN ISO 374.5:2016 prova fondamentale per una valutazione conclusiva.
- o - omissis -- mascherine KN95 - omissis --
 - La documentazione visionata consiste in un test report n. WH0611-2019 China National Labor Protection articles quality del 27 giugno 2019 riferito a - omissis -come riportato nell'ultima
 - pagina del test report).
 - Il test report, completo dei dati quantitativi utili ad esprimere un giudizio circa l'analogia di efficacia con DPI FFP2, permette di concludere per un parere positivo solo per il modello - omissis - e non per altri modelli.
 - Tale parere è stato già fornito in data 16.05.2020.
 - Nella documentazione allegata è presente anche test report cinese rilasciato da - omissis - del 05-07-2020 nel quale si fa riferimento alla voce "size" al numero - omissis -, numero che non sembra rifarsi ad un modello.
 - Anche da ricerca on line è possibile rinvenire per il produttore in oggetto, numerosa documentazione fotografica inerente il modello omissis -, laddove la ricerca on line per il modello - omissis - non restituisce alcun risultato.



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Pertanto:

- qualora il numero omissis si riferisca ad un modello, in ogni caso il test report allegato è mancante del TIL e non permette di esprimere un giudizio conclusivo.
- il test report n. omissis del 27 giugno 2019 è riferibile solo al modello omissis già giudicato positivamente.
- o FFP3 omissis -.; Prodotto omissis -:
 - La documentazione allegata, costituita da un test report cinese effettuato dalla
 - omissis del 28.03.2020 test effettuato ai sensi della Gb 2626:2006 e da un Test Report EN 149:2001+A1:2009 effettuato da omissis -del 27.03.2020 n. REPORT: omissis -, presenta i valori quantitativi delle prove utili ad esprimere un giudizio.
 - Tuttavia, si segnala una importante incongruenza: il test effettuato ai sensi della EN 149:2001 alla prova 7.15 che si effettua su dpi con valvola, indica il dato PASS laddove anche la documentazione fotografica a supporto attesta che trattasi di un dpi senza valvola.
 - Pertanto, in ragione della criticità evidenziata, ai fini dell'espressione del giudizio, il test report effettuato ai sensi della EN 149.2001, non viene preso in considerazione, potendosi in ogni caso esprimere un giudizio positivo.





DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO) SCIENTIFICO EX OO C	D P C 03/02/2020 N	L 630 E 18/04/2020. N. 663

0 -	omissis		; Pro	; Produtto	
	omissis -	; Prodotto			
	- omis	ssis - :			
-	La documentazione v	isionata, costituita da	un test report	effett	uato
	ai sensi della GB 2626	5:2006 II 14.04.2020 da	a		-
	omissis -			(202	20
	XF 01631) e da Test re	eport n omissis -	effettuato	ai s	ensi
	della EN 149:2001 da		- omis	ssis	_

10.05.2020, contiene i valori quantitativi delle prove utili ad esprimere un giudizio di analogia di efficacia del prodotto in oggetto con un DPI FFP3.

Si esprime pertanto parere positivo.

- o Guanti in nitrile produttore omissis produttore: - omissis -; prodotto: guanti modello: - omissis -:
 - la documentazione esaminata non consente di esprimere un parere poiché non univocamente riconducibile al produttore e al prodotto di cui si richiede la validazione.
 - La domanda, infatti, riguarda un produttore denominato - omissis -La documentazione riferibile a tale produttore è composta esclusivamente da due certificazioni di Quality Management System (ISO 9001 e ISO 13485) emesse da - omissis -e da un documento non valutabile in quanto in vietnamita e privo di traduzione.



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

La restante documentazione include un test report (peraltro relativo a test eseguiti in base alla risoluzione europea 1935/2004 "Attuazione del regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari") ed una dichiarazione di conformità intestati a produttore diverso

(- omissis -) ed una certificazione di esame UE del tipo emessa da Satra per un produttore ancora diverso: - omissis -.

- Esito: in mancanza di una chiara identificazione di produttore e prodotto di cui si richiede la valutazione non è possibile esprimere alcun tipo di parere.
- Il CTS ratifica i seguenti pareri di ISS, sulla base delle evidenze documentali:
 - DONAZIONE AMBASCIATA AMERICANA
 - La documentazione relativa alla donazione di mascherine chirurgiche è comprensiva di:
 - Le foto del confezionamento secondario che indicano che il prodotto è costituito da Disposable medical face mask per adulti, di classe I, sterili; dotate di marchio CE (0197) e con sistema di qualità ISO 13485.
 - Una dichiarazione (n°GD/CE-GS-04) di conformità CE0197 rilasciata dal fabbricante per Dispositivi medici di classe II in cui sono indicati il produttore di mascherine omissis -, il mandatario omissis -.



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- Un'altra dichiarazione di conformità -rilasciata in base all'all. V
 della Direttiva EU 93/42- dall'organismo notificato omissis -che dichiara l'aderenza ad un sistema di qualità, ma
 non include l'allegato necessario a capire se le mascherine
 chirurgiche rientrino nei prodotti oggetto di conformità.
- Dal confronto tra le due certificazioni non si evince quindi a quale classe appartenga effettivamente il dispositivo medico oggetto di valutazione.

Nel primo caso si parla di mascherine di classe I, sterili (come indicato anche sul confezionamento secondario); nel secondo caso si parla di mascherine di tipo IIR, non sterili. Fermo restando che tipo IIR appartengono alla di classe I, resta il problema della differente indicazione sulla sterilità o meno del DM.

- Dal punto di vista tecnico per il solo produttore
 - omissis viene dichiarata



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

l'esistenza di un sistema di qualità conforme alla norma EN ISO 13485 e che le mascherine facciali sono state realizzate in accordo agli standard armonizzati UNI EN 14683:2019, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009; EN ISO 10993-10:2013.

- È presente il test report eseguito dal laboratorio Pony Testing International Group relativo ai saggi per i Requisiti di prestazione eseguiti con esito favorevole sulle mascherine facciali di tipo IIR in accordo alla norma UNI EN 14683:2019. I risultati sono riferibili a DM di tipo II R.
- Non sono presenti i report con i dati relativi ai test per la verifica della Biocompatibilità delle mascherine né è stato allegato, in alternativa, un documento relativo alla valutazione biologica effettuata -su base bibliografica- dei materiali utilizzati per la produzione del DM.
- In sintesi, non c'è una completa correlazione tra quanto indicato sulla confezione, le certificazioni ed il file delle traduzioni. Per risolvere questi aspetti carenti, in considerazione della presenza di un mandatario sul territorio Europeo (Shangai International Holding) e di un importatore su territorio nazionale, la documentazione mancante potrebbe essere facilmente reperibile ad integrazione e a chiarimento delle caratteristiche del prodotto.



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Il CTS conclude la seduta alle ore 18,45.

	, DDECENIES DEL 04 /07	DDECENIES DEL 02/07
	PRESENZE DEL 01/07	PRESENZE DEL 02/07
Dr Agostino MIOZZO		
Dr Fabio CICILIANO		
Dr Massimo ANTONELLI		IN VIDEOCONFERENZA
Dr Giovannella BAGGIO	IN VIDEOCONFERENZA	IN VIDEOCONFERENZA
Dr Roberto BERNABEI		ASSENTE
Dr Silvio BRUSAFERRO	IN VIDEOCONFERENZA	IN VIDEOCONFERENZA
Dr Elisabetta DEJANA	ASSENTE	ASSENTE
Dr Mauro DIONISIO	IN VIDEOCONFERENZA	IN VIDEOCONFERENZA
Dr Ranieri GUERRA	IN VIDEOCONFERENZA	IN VIDEOCONFERENZA
Dr Achille IACHINO	IN VIDEOCONFERENZA	IN VIDEOCONFERENZA
Dr Sergio IAVICOLI		
Dr Giuseppe IPPOLITO		
Dr Franco LOCATELLI	IN VIDEOCONFERENZA	ASSENTE
Dr Nicola MAGRINI	PRESENTE Ammassari	PRESENTE Ammassari
Dr Francesco MARAGLINO	ASSENTE	ASSENTE
Dr Rosa Marina MELILLO	IN VIDEOCONFERENZA	IN VIDEOCONFERENZA
Dr Nausicaa ORLANDI	IN VIDEOCONFERENZA	IN VIDEOCONFERENZA
Dr Flavia PETRINI	IN VIDEOCONFERENZA	IN VIDEOCONFERENZA
Dr Kyriakoula PETROPULACOS	IN VIDEOCONFERENZA	IN VIDEOCONFERENZA
Dr Giovanni REZZA		IN VIDEOCONFERENZA
Dr Luca RICHELDI		IN VIDEOCONFERENZA
Dr Giuseppe RUOCCO	ASSENTE	ASSENTE
Dr Nicola SEBASTIANI		
Dr Andrea URBANI		IN VIDEOCONFERENZA
Dr Alberto VILLANI	ASSENTE	ASSENTE
Dr Alberto ZOLI	IN VIDEOCONFERENZA	ASSENTE